

 COMUNE DI ULASSAI Prov. Ogliastra	Verbale di deliberazione della Giunta Comunale	COPIA
	N. 98	DEL 08/11/2017
OGGETTO: Art. 1, comma 557, Legge 311/2004. Prestazione lavoro straordinario dipendente M.G. presso il Comune di Jerzu. Risoluzione convenzione.		

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 17,00 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
SERRA GIAN LUIGI	SINDACO	SI
ORRÙ ANTONELLO	ASSESSORE	SI
BOI ROBERTO	ASSESSORE	SI
PILIA ALBERTO	ASSESSORE	SI
ROSSI PAOLETTA	ASSESSORE	NO

Totale Presenti 4

Totale Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 22.02.2017, esecutiva, si autorizzava il dipendente comunale M.G. a prestare lavoro straordinario presso il servizio tecnico del Comune di Jerzu, per il periodo 01.03.2017/31.12.2017 e per un massimo di 6 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;

Rilevato che con la stessa deliberazione veniva approvato uno schema di convenzione tra il Comune di Ulassai ed il Comune di Jerzu;

Considerato che è venuta meno la necessità dello svolgimento del lavoro straordinario presso il Comune di Jerzu perché raggiunti gli obiettivi prefissati;

Vista la convenzione e segnatamente l'art. 2, comma 2, che prevede *“la risoluzione in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di apposita deliberazione dell'organo esecutivo”*.

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, risolvere la convenzione in essere tra il Comune di Ulassai ed il Comune di Jerzu circa l'utilizzo temporaneo e a tempo parziale da parte del Comune di Jerzu di un dipendente del Comune di Ulassai;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale Uffici e Servizi;

con voti unanimi,

DELIBERA

Di risolvere la convenzione in essere tra il Comune di Ulassai ed il Comune di Jerzu circa l'utilizzo temporaneo e a tempo parziale da parte del Comune di Jerzu di un dipendente del Comune di Ulassai, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa convenzione.

Di trasmettere copia della presente al Comune di Jerzu per i provvedimenti di competenza.

Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

